

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N° 80213470588)

CIG B2B3FAF615

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e xxxxxxxxxxxx. con sede legale in , xxxxxxxxxxxx per la fornitura di n. 1 batteria di propulsione per un Smg. Classe TODARO e per la fornitura di n. 1 batteria di propulsione per un Smg. Classe SAURO, per l'importo complessivo di Euro *****.000,00 (*****/00), I.V.A. non imponibile (IVA non imponibile) di cui Euro ***** ,00 (*****e/00) per gli oneri per la sicurezza interna ed Euro ***** ,00 (*****/00) per gli oneri di sicurezza interferenziale.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno *** del mese di luglio in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM) - (Codice fiscale n. 80213470588), innanzi a me, dott.ssa Emanuela Giuliano Ufficiale Rogante del

Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito da testimoni secondo quanto disposto dall'art. 47 della legge 16/02/1913, n. 89, come modificato dalla legge del 28/11/2005, n. 246.

SONO COMPARI

Il Dott. Claudio Pierluigi DE LUCA, Vice Direttore Amministrativo della Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione Difesa e, per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Società", l' ***** nato a ***** il *****, in qualità di Amministratore Delegato della Società con sede legale in ***** - *****), ***** (P.IVA n. *****).

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

- con lettera di mandato nr. **M_D AD2D0C9 RG24 0044204** in data **21/05/2024** lo Stato Maggiore della Marina, ha conferito mandato a questa Direzione per l'avvio delle attività tecnico-amministrative finalizzate all'acquisizione per la fornitura di n. 1 batteria di propulsione per un Smg. Classe TODARO e per la

fornitura di n. 1 batteria di propulsione per un Smg.

Classe SAURO;

- in relazione all'espletamento della procedura ristretta G366 con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa mediante presentazione di offerte segrete, è stato inviato in data 24/11/2021 l'invito a presentare offerta, mediante pubblicazione sulla piattaforma online <https://www.acquistinretepa.it>, alla seguente Società;

- xxxx con sede legale in xxxxxxxx, per la fornitura di una batteria di propulsione per un Smg. classe TODARO e per la fornitura di una batteria di propulsione per un Smg. classe SAURO, ad un prezzo base della gara stabilito dall'A.D. di Euro xxxxxxxx (Euro xxxxxxxx) (IVA non imponibile) di cui oneri per rischi da interferenza pari a Euro xxxxxxxx (Euro xxxxxxxx), non soggetti a sconto;

- tale pubblica competizione è stata tenuta presso il Ministero della Difesa (Navarm) ai sensi degli artt. 17, 19, 22 e 25 del D.Lgs. 15/11/11 n. 208;

- alla predetta procedura ha presentato offerta la Società xxxxxxxx;

- in base alla valutazione tecnico-economica, l'offerta della predetta Società è risultata congrua per un importo complessivo di Euro xxxxxxxx(xxxxxxx)

(IVA non imponibile) di cui oneri per rischi da interferenza pari ad Euro xxxxx (xxxxx), non soggetti a sconto;

- la Società ha presentato unitamente all'offerta il "Patto di integrità" sottoscritto in data xxxxxxxx, allegato al contratto;

- in data xxxxxxxx è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti della Società di cui al precedente punto per l'importo ivi descritto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto, poiché l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal D. Lgs. 208/2011 *"Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza"*, valgono le condizioni fissate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 49 *"Regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari"* e, per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.P.R. 15/11/2012 n. 236 *"Regolamento per gli appalti della difesa"*, nonché del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36. La citata normativa, benché non allegata al presente contratto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S., ne costituisce parte integrante.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Responsabile unico del Progetto (d'ora in avanti R.U.P.) è il Capo della 3^a Divisione *pro tempore* di NAVARM.

Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto "DEC" verrà indicato dal RUP successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

4.1 la Società si impegna a fornire quanto di seguito riportato oltre a quanto indicato nella "Specificazione Tecnica" contrattuale che ne costituisce parte integrante.

lotto A - Batteria U212A

SubLotto A1: disinstallazione batteria esistente, smaltimento batteria esausta ed installazione della nuova batteria a bordo;

SubLotto A2: fornitura di batteria di propulsione non attivata, trasporto all'unità di destinazione;

SubLotto A3: attivazione batteria a bordo e capacity

test;

SubLotto A4: revisione completa impianti ausiliari;

SubLotto A5: trattamento locali batteria.

Lotto B - batteria SAURO

SubLotto B1: disinstallazione batteria esistente, smaltimento batteria esausta ed installazione della nuova batteria a bordo;

SubLotto B2: fornitura di batteria di propulsione non attivata, trasporto all'unità di destinazione;

SubLotto B3: attivazione batteria a bordo e capacity test;

SubLotto B4: revisione completa impianti ausiliari;

4.2 Le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla "Specifica Tecnica" che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale si allega.

4.3 In relazione a tutte le attività oggetto di questo contratto è stato elaborato, in conformità alla normativa vigente, un documento - DUVRI - di valutazione dei rischi da interferenza, che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi nonché i relativi costi da corrispondere alla Società. Tale documento è allegato al presente contratto.

4.4 È fatto obbligo alla Società di redigere un DUVRI, da sottoporre per la preventiva accettazione all'Amministrazione, in tutti i casi in cui personale, appartenente alla Direzione degli Armamenti Navali, debba svolgere attività a qualsiasi titolo presso gli stabilimenti della Società stessa. Resta salva la previsione di non applicazione di tale obbligo nei casi enunciati dall'art. 26, comma 3 *bis* del D. lgs. 81 del 2008.

In ogni caso, la Società informerà il personale in visita sul protocollo da eseguire in caso di emergenza, sugli eventuali dispositivi di protezione individuale che saranno forniti durante la visita e sulle norme di comportamento da seguire durante la permanenza del personale presso i propri stabilimenti.

ARTICOLO 5 (PREZZO)

L'importo complessivo del contratto è di **Euro ***** ,00** (*****/00) (IVA non imponibile) di cui **Euro ***** ,00** (*****/00) per gli oneri per la sicurezza interna ed **Euro ***** ,00** per gli oneri di sicurezza interferenziale. L'importo contrattuale è come di seguito ripartito:

Il dettaglio dei singoli lotti è il seguente:

LOTTO A

SubLotto A1 - 1 rata: € ***** (xxx/00);

SubLotto A1 - 2 rata: € ***** (xxx/00);

SubLotto A2: € ***** (x*****xx/00);

SubSubLotto A3: € ***** (*****/00)

SubLotto A4: € ***** (*****/00)

SubLotto A5: € ***** (*****/00)

LOTTO B

SubLotto B1 - 1 rata: € ***** (***/00);

SubLotto B1 - 2 rata: € ***** (*****/00);

SubLotto B2: € ***** (*****/00);

SubLotto B3: € ***** (*****/00)

SubLotto B4: € ***** (*****/00)

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La Società dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente, in ambito nazionale ed internazionale, per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'Amministrazione Difesa, la Società si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente

percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Società, a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificato dall'art. 106 e dall'art. 117 del D. lgs. 36/2023, la Società ha presentato la polizza fideiussoria n. emessa in datadalla ***** - Gruppo ***** con sede in Via ***** - *****7 ***** , di Euro, pari al *****% dell'importo contrattuale, essendo codesta Società in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 nonché di certificazione ambientale ISO 14001:2015.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 117 del D. lgs. 36/2023, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta

del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del Certificato di Pagamento emesso dal R.U.P.

Il predetto deposito sarà svincolato con le modalità di cui all'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, al termine del periodo di garanzia della batteria di propulsione che sarà di ** anni o 800 numero di cicli equivalenti per il Sauro e 1250 per U212A, relativamente alla capacità, che non dovrà essere inferiore al 80% di quella nominale. La dichiarazione di fine garanzia sarà emessa da parte dell'Ente/Comando che ha in gestione il materiale ed inviato tempestivamente a Navarm 12^ Divisione, in formato elettronico, sulla base degli esiti

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ)

La durata contrattuale complessiva del contratto è di **** (*****) giorni solari decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione contrattuale, fermo restando le modalità operative di seguito elencate.

LOTTO A - U212A:

SubLOTTO A1: 110 gg.ss. a decorrere della messa a disposizione dell'unità, prevista nel secondo semestre del 2026;

SubLOTTO A2: 300 gg.ss. a decorrere dall'avvio all'esecuzione contrattuale;

SubLOTTO A3: 20 gg.ss. a decorrere dal completamento delle attività relative al lotto 1 e lotto 2;

SubLOTTO A4: 150 gg.ss. a decorrere dal termine delle attività di smontaggio previste al lotto 1;

SubLOTTO A5: 50 gg.ss. a decorrere dal completamento delle attività di smontaggio previste al lotto 1.

LOTTO B - SAURO:

SubLOTTO B1: 150 gg.ss. a decorrere della messa a disposizione dell'unità, prevista nel secondo semestre del 2026;

SubLOTTO B2: 300 gg.ss. a decorrere dall'avvio all'esecuzione contrattuale;

SubLOTTO B3: 20 gg.ss. a decorrere dal completamento delle attività relative al lotto 1 e lotto 2;

SubLOTTO B4: 150 gg.ss. a decorrere dal completamento delle attività di smontaggio previste al lotto 1.

Detta comunicazione sarà inviata entro 30 (trenta) giorni da quello in cui NAVARM avrà ricevuto dagli Organi di controllo, la notifica della avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto.

8.1 I materiali di cui all'articolo 4 Lotto 2 del presente contratto saranno oggetto di comunicazione, di approntamento alle prove di verifica di conformità da effettuare presso la Società ai sensi dell'articolo 113 del D.P.R. 15/11/2012 n. 236, inviata da parte della Società all'E.C. e al R.U.P., entro 300 giorni solari a decorrere dal ricevimento da parte della Società della lettera, con la quale il R.U.P. comunicherà l'avvio dell'esecuzione contrattuale.

Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

8.2 Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento delle prestazioni nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

8.3.1 La comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità inviata da parte della Società al R.U.P., dovrà espressamente contenere la dichiarazione che:

a) La fornitura del contratto risponde alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

Tale comunicazione dovrà, inoltre, essere corredata dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa, secondo quanto previsto dall'Allegato 2- Allegato Tecnico, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui al suddetto allegato 2.

8.3.2 Il procedimento di verifica di conformità dovrà essere condotto secondo le modalità di cui al Titolo IV, Capo II, Sezione III del D.P.R. 236/2012 (artt.112/119) e secondo le procedure indicate nella Specifica Tecnica del presente contratto.

8.3.3 Sulla base di quanto riscontrato nelle prove di verifica di conformità, il R.U.P. indica se le prestazioni siano o meno accettabili.

Qualora vengano rilevati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore a 30 (trenta) giorni, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza

dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Nel caso di rifiuto delle prestazioni, le stesse potranno essere ripresentate dall'esecutore entro un termine non superiore alla metà del termine inizialmente previsto.

8.3.4 Il procedimento di Verifica di Conformità dovrà concludersi con l'emissione del Certificato di Verifica di Conformità, da emettersi entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla relativa data di comunicazione di approntamento alla verifica inoltrata dalla Società.

8.3.5 Le operazioni necessarie alle prove di verifica di conformità sono svolte a spese della Società. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, il R.U.P. dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa.

8.4 A conclusione delle prove di verifica di conformità con esito positivo, la Commissione di verifica di Conformità provvederà ad inviare al R.U.P. il Certificato di Verifica di Conformità, nonché gli altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito (in particolare il conteggio degli eventuali giorni di ritardo e delle penalità da applicare).

Il R.U.P., approvato il Certificato, emette il Certificato di Pagamento e lo trasmette alla Società, ai fini dell'emissione della fattura, e alla 12^a Divisione.

8.5 Il passaggio di proprietà dei suddetti Beni e la regolarizzazione della presa in carico contabile, avverranno a seguito di invio di apposita comunicazione, da parte della Società all'Ente destinatario, attestante il valore unitario dei Beni in consegna e relativo NUC. L'ente cui compete la presa a carico dei materiali provvederà tempestivamente ad inviare alla 12^a Divisione e per conoscenza al direttore dell'esecuzione/E.C., ed alla Divisione tecnica competente, il proprio verbale attestante l'inizio delle operazioni di accettazione e presa a carico del materiale fornito.

8.6 Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: navarm (at)postacert.difesa.it.

8.7 Le prove di verifica di conformità saranno condotte a bordo e al termine delle stesse la ditta dovrà redigere apposito report sullo stato della batteria

installata.

Qualora la Commissione preposta alle prove di verifica di conformità, ritenga di dovere effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nell'Allegato Bravo alla STF, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate mediante Test Memoranda.

Relativamente al particolare requisito della capacità elettrica in A/h questo va comprovato con una prova di scarica alle 20 ore, gli elementi esaminati dovranno presentare una capacità non inferiore al 100% di quella prevista da specifica tecnica.

8.8 Le prove di verifica di conformità saranno condotte secondo le procedure indicate nell'Allegato Bravo alla STF (verifica di capacità). Le prestazioni tecniche e le caratteristiche elettriche non dovranno essere inferiori al 100% dei dati riportati nella STF. Alcune verifiche (peso e isolamento elettrico) dovranno essere condotte necessariamente prima dell'installazione a bordo.

Qualora la Commissione preposta alle prove di verifica di conformità, ritenga di dovere effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nei Test Memoranda approvati, le prove aggiuntive d

8.9 Manuali Tecnici.

La bozza del Manuale Tecnico in edizione commerciale, in

lingua Italiano o Inglese, dovrà essere preventivamente presentata per l'approvazione presso la 3^a Divisione di NAVARM in formato digitale, che la restituirà unitamente alle eventuali correzioni da apportare nel corso della stampa in edizione definitiva (vedasi NAV-70-7610-0002-34-00B000 "Normativa per l'informatizzazione della manualistica navale" e NAV-80-9999-0013-14-00B000 "Specifica Tecnica per la compilazione dei Manuali Tecnici per apparecchiature e sistemi navali militari").

Entro 60 giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione con la quale verrà disposto la consegna in versione definitiva, il manuale tecnico in versione definitiva (in formato digitale) sarà presentato per il "Visto si Stampi".

I manuali dovranno in ogni caso essere consegnati in versione definitiva entro la data di consegna della batteria installata a bordo.

Una copia cartacea dovrà essere consegnata a bordo

ARTICOLO 8 bis (IMBALLAGGIO)

Gli elementi di batteria oggetto della fornitura a fronte del presente contratto e non destinati a bordo dovranno essere consegnati con idoneo imballaggio a lunga conservazione secondo quanto previsto dallo STANAG 4280.

ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)

9.1 È ammesso il subappalto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 relativamente alle attività di cui ai lotti 3, 4, 5 e 6. Ai sensi dall'art. 119 co. 2 del D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto le prestazioni relative alla gestione del servizio dovranno essere eseguite a cura dall'aggiudicatario al fine di assicurare il livello di supporto atteso. Le attività oggetto di subappalto dovranno essere, altresì, specificate in sede di preventivo successivo alla richiesta di intervento e autorizzate dal Responsabile del Progetto.

9.2 La Società deposita il contratto di subappalto presso l'A.D. almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'A.D. trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal suddetto Decreto, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del D. Lgs. nr.36/2023.

9.3 La Società e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'A.D. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. La Società è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

9.4 In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 9.1, il contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, la stazione appaltante dispone l'incameramento della cauzione, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già collaudate.

9.5 La Società e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'A.D. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9.6 Non si configurano come attività affidate in subappalto le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119 comma 3 del D. Lgs. nr. 36/2023.

ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

Le varianti sono ammesse ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e ai sensi degli artt. 100 e 101 del D.P.R. n. 236/2012.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

Ai sensi dell'art. 110 del D.P.R. n. 236/2012, qualora la Società, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del R.U.P., con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Qualunque fatto dell'Amministrazione che obblighi l'esecutore a ritardare l'esecuzione del contratto dà diritto ad una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna.

La proroga concessa dall'A.D. alla Società ai sensi del presente articolo, dovrà essere notificata da parte dell'A.D. alla Società a mezzo PEC all'indirizzo di posta certificata della Società entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della suddetta notifica.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Ai sensi dell'art. 121 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, qualora avverse condizioni climatiche, cause di Forza Maggiore, circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a

regola d'arte della prestazione, il R.U.P. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità ivi precisate.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 121 del D. Lgs. 36/2023, la sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P., per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposte con atto motivato dalle amministrazioni competenti.

Ai sensi dell'art. 106 del d.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse, ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario.

Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora, la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i 6 (sei) mesi complessivi, la Società può richiedere la

risoluzione del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi alla risoluzione, corrisponderà la Società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla Società di alcun compenso o indennizzo.

Trova applicazione quanto previsto dall'art.121 comma 1 del D. Lgs. nr.36/2023.

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

13.1 Fatte salve le ipotesi di risoluzione previste dai relativi articoli del presente contratto, l'A.D. può risolvere il contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, nonché 124 del D.P.R. 236/2012.

13.2 L'Amministrazione ha, altresì, diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 107 del d.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività

che possano essere vantati dai terzi per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso, la Società deve essere invitata ai controlli e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al R.U.P. entro (15) quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo, la Società dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare, tempestivamente, all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

La Società, nell'ambito di tale verifica, dovrà presentare il Piano di Qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza

dell'impresa in oggetto.

Nel caso in cui i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 120 comma 12 del D. lgs. 36/2023 sono ammesse le cessioni di crediti stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata e tempestivamente notificate alla 12^a Divisione di NAVARM.

L'Amministrazione ha la facoltà di rifiutare le cessioni di credito con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro (45) quarantacinque giorni dalla notifica della cessione, così come previsto all'art. 6 dell'All. II.14 al D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)

17.1 Successivamente all'emissione del Certificato di Pagamento, da parte del R.U.P., la Società provvederà all'emissione delle fatture elettroniche intestate alla 12^a Divisione di NAVARM. Dette fatture dovranno essere inoltrate, secondo le modalità di cui al D.M. 3

aprile 2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

17.2 Il pagamento avverrà nel modo seguente:

Lotto A - batteria U212

Sublotto A1:

- 1°rata: 13% dell'importo contrattuale pari ad € xxxx (xxxx/00) alla disinstallazione della batteria esistente e comprova dello smaltimento della batteria esausta;

- 2°rata: 13% dell'importo contrattuale pari ad € xxxx (xxxx/00) all'installazione della nuova batteria presso l'unità di destinazione nonché dopo l'emissione dei pertinenti certificati di verifica di conformità definitivi con esito positivo.

Sublotto A2: 32% dell'importo contrattuale pari ad € xxxx (xxxx/20) alla consegna a bordo della batteria di propulsione, dei relativi elementi di rispetto e del relativo manuale in versione definitiva.

L'avvenuta consegna della batteria dovrà essere certificata dal personale di bordo ed inoltrato all'E.C. che entro 30 giorni dall'avvenuta consegna invierà al R.U.P. il relativo Certificato di verifica

di conformità unitamente all'avvenuta presa a carico degli elementi di rispetto da parte di COMFLOTSOM.

Sublotto A3: 12% dell'importo contrattuale pari ad € xxxx (xxxx/80) all'attivazione ed entrata in servizio della batteria. L'E.C. nominerà una apposita Commissione, con la partecipazione di personale di bordo, per la certificazione dell'entrata in servizio della batteria ed emetterà il relativo certificato di verifica di conformità definitivo con esito positivo.

Sublotto A4: 16% dell'importo contrattuale pari ad € xxxx (xxxx/00) alla avvenuta revisione completa degli impianti ausiliari attestato con apposito certificato di verifica di conformità definitivo con esito positivo;

Sublotto A5: 14% dell'importo contrattuale pari ad € xxxx (xxxx/00) all'avvenuta rimozione del trattamento di pitturazione esistente, smaltimento dei materiali, acquisto della nuova pitturazione ed applicazione del nuovo trattamento, dopo l'emissione del relativo certificato di verifica di conformità definitivo con esito positivo.

Lotto B - batteria SAURO

Sublotto B1

- 1° rata: 17% dell'importo contrattuale pari ad € xxxx (xxxx/00) alla disinstallazione della batteria

esistente e comprova dello smaltimento della batteria esausta;

- 2° rata: 15% dell'importo contrattuale pari ad € xxxx (xxxx/00) all'installazione della nuova batteria presso l'unità di destinazione nonché dopo l'emissione dei pertinenti certificati di verifica di conformità definitivi con esito positivo.

Sublotto B1: 32% dell'importo contrattuale pari ad € xxxx (xxxx/20) alla consegna a bordo della batteria di propulsione, dei relativi elementi di rispetto e del relativo manuale in versione definitiva.

L'avvenuta consegna della batteria dovrà essere certificata dal personale di bordo ed inoltrato all'E.C. che entro 30 giorni dall'avvenuta consegna invierà al R.U.P. il relativo Certificato di verifica di conformità unitamente all'avvenuta presa a carico degli elementi di rispetto da parte di COMFLOTSOM.

Sublotto B3: 16% dell'importo contrattuale pari ad € xxxx (xxxx/80) all'attivazione ed entrata in servizio della batteria. L'E.C. nominerà una apposita Commissione, con la partecipazione di personale di bordo, per la certificazione dell'entrata in servizio della batteria ed emetterà il relativo certificato di verifica di conformità definitivo con esito positivo.

Sublotto B4: 20% dell'importo contrattuale pari ad € xxxx (xxxx/00) alla avvenuta revisione completa degli impianti ausiliari attestato con apposito certificato di verifica di conformità definitivo con esito positivo;

Ai sensi dell'art. 4 - comma 2 - del D. lgs. 231/2002, come modificato dal D. lgs. 192/2012, e ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, i pagamenti saranno disposti, dalla 12^a Divisione di NAVARM, entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla ricezione della relativa fattura se successiva alla emissione del Certificato di Pagamento da parte del R.U.P.. In caso contrario, il termine di pagamento decorrerà dalla data di emissione del Certificato di Pagamento.

17.3 La fattura dovrà contenere, oltre all'indicazione degli elementi normativamente previsti, anche i seguenti dati essenziali:

- Numero del Lotto;
- Numero di Repertorio del Contratto;
- Numero del Certificato di Pagamento (che coincide con il protocollo del dispaccio di invio del Certificato di Pagamento).

Ai ritardi nei pagamenti, si applicherà il saggio di

interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del D. Lgs. nr. 231/2002. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine.

17.4 Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs. 36/2023 è ammessa l'anticipazione del prezzo pari al 30 % (trenta) per cento da calcolare sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, da corrispondere alla Società entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo avvio delle prestazioni, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione. La fideiussione dovrà essere corredata dall'autentica notarile della sottoscrizione dell'atto da parte del o dei funzionari del soggetto fideiussore, il cui potere di firma deve essere certificato dal medesimo notaio. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione erogata.

L'anticipazione del prezzo verrà scomputata, in sede di liquidazione, nella misura del 30% (trenta) per

cento) dai pagamenti contrattualmente previsti.

Qualora, in seguito ad un attento monitoraggio dell'andamento delle prestazioni richieste nel corso della esecuzione contrattuale, emerga l'impossibilità di recuperare l'intera anticipazione attraverso le modalità indicate dal comma precedente, l'A.D. si riserva la facoltà di innalzare la percentuale di recupero della stessa sui pagamenti ancora da effettuarsi in relazione alle ulteriori prestazioni richiedibili.

Resta inteso, comunque, che l'eventuale conguaglio finale risultante dalla differenza tra l'importo dell'anticipazione erogata e l'importo totale recuperato dall'A.D., dovrà essere corrisposto dalla Società mediante versamento all'erario, o comunque potrà essere recuperato dall'A.D. mediante escussione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, prestata a fronte dell'anticipazione stessa.

ARTICOLO 18 (PENALITÀ)

18.1 In linea con le prescrizioni dell'articolo 126 del D. Lgs. 36 del 2023, qualora la Società incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini, sarà sottoposta alla penalità giornaliera pari al 0,5% (zero/5 per mille) dell'importo del Lotto/Sub-lotto/ a cui l'inadempienza si riferisce, fino ad un massimo del

10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

18.2 Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi all'eventuale codificazione, per cause non imputabili alla Società, non darà luogo ad applicazione della penale; al contrario il ritardo per cause imputabili alla Società darà luogo all'applicazione della penale secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

18.3 Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il R.U.P. ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

18.4 L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al R.U.P., il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 19 (REVISIONE DI PREZZO)

È ammessa la revisione dei prezzi, come previsto dalla vigente normativa, e secondo le modalità e secondo le modalità contenute nell'allegato "Revisione prezzo" al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.

ARTICOLO 20 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art. 5 del D.P.R. 20/04/94 n. 367 e ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati in modalità disgiunta con ordine di pagamento e mediante accredito sul seguente Conto Corrente:

- Conto Corrente bancario dedicato, n° *****,
intestato a nome di ***** presso la ***** DEL ***,
e il delegato ad operare su di esso è ***** ***,
C.F. *****.

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Società.

Essa dichiara di esonerare l'Amministrazione della difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ)

La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

La Società è tenuta a fornire le seguenti garanzie:

22.1 una garanzia di 365 giorni solari dall'accettazione della batteria da parte dell'A.D. dopo l'entrata in servizio dell'Unità destinataria della fornitura, relativamente all'integrità fisica degli elementi, essendo assicurate le modalità di trasporto e maneggio, di immagazzinamento a terra ovvero di imbarco e le corrette condizioni di impiego a bordo del sommergibile.

22.2 Garanzia sulla capacità elettrica della batteria installata a bordo con le seguenti modalità:

- la capacità elettrica della batteria completa non dovrà essere inferiore al 100% di quella contrattuale

in occasione della prova di verifica contrattuale a batteria appena imbarcata come da STF.

- nei 6 anni successivi all'entrata in servizio o 1250 cicli equivalenti, la capacità non dovrà scendere al di sotto dell'80% di quella contrattuale, fatta salva la corretta esecuzione delle manutenzioni, in completo accordo con la documentazione tecnica fornita dalla Società. Il valore della capacità sarà accertato

congiuntamente ai delegati della Ditta costruttrice in occasione di ciascun Capacity test con cadenza annuale secondo quanto riportato nella STF. La Società sarà convocata con apposita comunicazione da parte dell'Ente/Comando che ha in gestione il materiale. Il risultato della prova sarà comunicato a Navarm 3[^] Divisione.

22.3 A seguito di ciascuna verifica di capacità se la batteria non dovesse raggiungere i parametri di garanzia previsti, la Società è tenuta alla sostituzione a propria completa cura e spese, comprese la produzione di elementi, trasporto e la manodopera per le attività di imbarco e sbarco, di tanti elementi quanti necessari al superamento di suddetta soglia entro un massimo di sessanta giorni dalla comunicazione delle eventuali deficienze. Qualora la M.M. lo ritenga opportuno potrà richiedere interventi correttivi in

alternativa alla sostituzione degli elementi.

22.4 Nel caso in cui la Società non riconosca il difetto o non lo riconosca completamente potrà fare richiesta motivata alla 3^a Divisione di NAVARM di riconsiderare le cause del difetto.

L'A.D. potrà:

- rilevare l'assenza del difetto;
- tollerare il difetto;
- determinare l'applicazione degli obblighi di garanzia;
- indicare le misure che la Società dovrà adottare in caso di successive produzioni al fine di evitare la ripetizione del difetto (modifiche del progetto, del ciclo produttivo, dell'applicazione del Piano di Qualità).

22.5 Le riparazioni saranno effettuate dalla Marina Militare se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio. In tal caso la Marina Militare esigerà il rimborso delle spese fatte.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Società e restituite dalla Società stessa a propria cura e spese.

22.6 Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della Società, comprese quelle di spedizione, di montaggio e

smontaggio e quelle dei controlli ritenuti necessari dall'A.D..

22.7 Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato per il tempo durante il quale la Società avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione.

Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà dalla data di ricezione da parte della Società della comunicazione con cui viene invitata la Società stessa ad eliminare l'inconveniente verificatosi ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

23.1 La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2 In caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 impiegato nell'esecuzione del contratto, l'A.D. trattiene dal Certificato di Pagamento

l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-*bis* e 16- *ter* del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei 5 (cinque) giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11^a Divisione.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette

all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di Euro 200,00.

ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA SOCIETÀ)

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in *****.

ARTICOLO 26 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si

impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto. Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 27 (INTERPRETAZIONI CONTRADDITTORIE)

In caso di interpretazioni contrastanti tra i contenuti del presente Contratto e quelli della Specifica Tecnica complessiva, prevarrà il Contratto.

ARTICOLO 28 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, alla cui stipulazione si addiène al fine di sancire fra le Parti la conclusione della negoziazione, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio per

l'Amministrazione Difesa soltanto dopo che sarà stato approvato nei modi di legge e il relativo decreto di approvazione sarà stato registrato presso gli organi di controllo previsti dalla vigente normativa.

L'Amministrazione aggiudicatrice provvede a comunicare all'affidatario l'intervenuta registrazione del decreto approvativo del contratto. In caso di mancata approvazione del contratto l'affidatario ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.

ARTICOLO 29 (FORZA MAGGIORE)

29.1 Per Forza Maggiore si intendono quelle circostanze impreviste ed imprevedibili, al di fuori del ragionevole controllo della Parte interessata ed il cui verificarsi prescinde da colpa o negligenza della Parte stessa, tali da impedire o ritardare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto. Tra gli eventi che costituiscono Forza Maggiore sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) le guerre, dichiarate o meno, le rivoluzioni, le sommosse, le invasioni, i conflitti armati, gli atti di terrorismo e sabotaggio; b) gli scioperi a carattere regionale o nazionale e le

occupazioni o i blocchi di siti produttivi in relazione a manifestazioni di protesta a carattere nazionale o locale; c) le esplosioni, gli incendi, le alluvioni, le pandemie, le epidemie, i terremoti, i maremoti, eventi atmosferici eccezionali ed altri simili eventi; d) il cosiddetto factum principis; e) uno qualunque dei suddetti eventi che si verifichi in relazione a un subappaltatore o un subfornitore della Società.

I termini di esecuzione contrattuale possono essere prorogati, a richiesta della Società, qualora casi riconosciuti di Forza Maggiore che colpiscano la Società e/o i subappaltatori/subfornitori, impediscano il normale svolgimento delle attività contrattuali.

29.2 L'insorgere e il cessare dell'evento di Forza Maggiore dovranno essere comunicati dalla Parte che intende avvalersi delle previsioni del presente articolo all'altra Parte tempestivamente rispetto alla data in cui si è verificato o è cessato l'evento. La Parte che subisce l'evento di Forza Maggiore ha diritto ad un'estensione dei termini contrattuali di durata pari al ritardo provocato dall'evento stesso, compreso il tempo eventualmente necessario al ripristino delle condizioni precedenti l'evento di Forza Maggiore.

A seguito di tale eventualità, la Società, entro 30 (trenta) giorni solari dal verificarsi dell'evento,

deve comunicare al R.U.P. ed all'E.C. il caso di Forza Maggiore verificatosi, specificando i seguenti dati:

- numero di repertorio del Contratto;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso e durata presumibile del tempo necessario al ripristino delle condizioni precedenti l'evento di Forza Maggiore.

La Società deve, altresì, inoltrare tempestivamente, e comunque, ove possibile, prima della scadenza del termine previsto per la presentazione al collaudo dell'attività compromessa dall'evento, un'istanza di proroga al R.U.P., tramite l'E.C..

A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Direzione Territoriale del Lavoro, Comando dei C.C., ecc.), comprovante il verificarsi delle citate cause di Forza Maggiore.

29.3 Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di cui sopra, sono eventualmente presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che coinvolgono direttamente la Società e/o i subappaltatori / subfornitori. Gli scioperi aziendali non daranno luogo a proroga dei termini contrattuali.

29.4 Qualora l'evento di Forza Maggiore renda

impossibile, in tutto o in parte, l'esecuzione del presente Contratto, ovvero nel caso in cui l'evento stesso provochi un ritardo nel programma cronologico superiore a 6 (sei) mesi, le Parti si incontreranno per esaminare le misure e le modifiche contrattuali da adottare, salvo, in caso di disaccordo, il diritto di ciascuna Parte di chiedere la risoluzione, in tutto o in parte, del Contratto.

ARTICOLO 30 (CONTROVERSIE)

30.1 Per le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, trovano applicazione le norme contenute negli articolo 210 e seguenti del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

30.2 Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario. Per tali controversie è competente il Foro di Roma.

30.3 Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del presente Contratto, deve essere costituito di un Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell'articolo 215 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La pronuncia del predetto Collegio non assume valore di lodo contrattuale.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

p. la Società

Ing. *****

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., la Società dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: ART. 6 - Clausola di salvaguardia; ART. 12 - Sospensione dell'esecuzione del contratto; ART. 13 - Risoluzione del contratto e recesso dell'Amministrazione; ART.17 - Pagamenti; ART. 18 - Penalità; ART. 26 - Obblighi di condotta; ART. 28 - Vincolo contrattuale.

P. la Società.

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Dott. De Luca

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa Emanuela GIULIANO

ALLEGATO 1
SPECIFICA TECNICA

ALLEGATO 2
ALLEGATO TECNICO

**ART. 1 PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI DI
GESTIONE E RELATIVI TERMINI**

Art.1 (Requisito di codificazione)

1 I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Società si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

2 La codificazione e/o lo screening dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da Segredifesa VI Reparto 3° Ufficio (Organo Centrale di Codificazione).

Le informazioni, i links, la documentazione, la normativa sulla Codificazione ed i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito Internet <http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/CODMAT/SIAC.htm>.

Per l'inserimento dei dati contrattuali la Società dovrà impiegare i seguenti codici:

- codice NAVARM - CEODIFE numero 900022_0;

1.2 (Attività di screening)

Al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione l'esecuzione delle attività di 'screening', per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, la Società dovrà far pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica

riunione/attività preliminare che l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore riterrà di effettuare, sia all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore sia l'Organo Centrale di Codificazione, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nella 'Spare Part List for Codification' (SPLC). Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il Form AC\135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive. Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella Guida al Sistema di Codificazione. L'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 30 giorni per richiedere la Società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo. In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Trascorso il termine previsto per l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore, l'Organo Centrale di Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvedere entro 15 giorni al completamento delle attività di screening.

1.3 (Proposte di codificazione)

Non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'esito dello screening per gli articoli non codificati e/o per quelli per i quali l'O.C.C. ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o 'Non NATO', la Società dovrà inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore e all'Organo Centrale di Codificazione. Questi provvedere entro 30 giorni all'assegnazione del NUC, informandone la Società, l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore e l'Ente Logistico\Organo codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NUC) avverrà entro 45 giorni dalla ricezione dei dati corretti.

L'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 15 giorni per richiedere alla Società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti e congrui per l'attività e codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Per consentire all'Amministrazione della Difesa la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione

estero competente, l'Organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

1.4 (Flusso dei dati)

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

1.5 (Norme in vigore)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella 'Guida al Sistema di Codificazione' emanata dall'Organo Centrale di Codificazione e disponibile presso il suo sito INTERNET, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

1.6 (Collaudo dei materiali)

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

1.7 (Collaudo e accettazione d'urgenza)

La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dalla Società rende gli articoli, ancorché approntati al collaudo, non rispondenti al requisito contrattuale.

In caso di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Direttore, Navarm 8° Divisione può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il

collaudo dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (assegnata da Maricomlog RMSN - La Spezia in attuazione della normativa vigente.

1.8 (Attestazione di avvenuta codificazione)

Navarm 8^ Divisione richiederà all'O.C.C. la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

1.9 (Riferimenti e garanzie)

La Società potrà prendere contatti diretti con l'Organo Centrale di Codificazione per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa. Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore potrà richiedere alla Società tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

1.10 (Codice a Barre)

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, la Società si impegna a fornire i materiali oggetto del contratto corredati di riconoscimento mediante CAB da realizzare secondo lo standard EAN/128.

Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento):

- Application Identifier (A.I.)= 7001
- N.U.C. (N.S.N.)
- Application Identifier (A.I)= 241
- REFERENCE - Codice del costruttore (Cage) + Part Number.

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la validazione della codificazione preesistente da parte dell'ufficio di codificazione (screening), la Società dovrà apporre il CAB costituito dal NUC valicato più il REFERENCE che dovrà essere trattato come REFERENCE secondario. In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere apposto in chiaro.

Per i materiali per i quali non è prevista la codifica NATO, la Società deve, comunque, fornire l'identificazione con CAB di tipo commerciale.

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la Società è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico, sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento.

All'atto delle prove di verifica di conformità, la commissione incaricata, dovrà:

- verificare se la Società ha avuto la disponibilità del NUC almeno 1 giorno solare prima della data di effettiva presentazione al collaudo; in tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al NUC, che quelle relative al REFERENCE.

Nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;

- accertare la presenza del supporto informatico predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai

precedenti punti a) e b) diano esito negativo, la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

ART. 2 ASSICURAZIONE DI QUALITÀ

2.1 ASSICURAZIONE QUALITÀ'

- a) La Ditta si impegna a mantenere la validità di un riconoscimento di conformità del proprio Sistema di gestione della qualità ai requisiti della vigente norma ISO 9001 rilasciato da organismi di Parte Terza accreditati.
- b) La Ditta si impegna ad istituire, documentare e tenere aggiornato, per tutta la durata del presente contratto, un Sistema di gestione della qualità rispondente a quanto previsto dal documento AQAP-2110 edizione D, che la Ditta dichiara di conoscere e di accettare.
Tale documento, per il fatto stesso di essere citato nel presente contratto, acquista valore di norma contrattuale e, sebbene non allegato, fa parte integrante del presente contratto.
- c) I requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno applicarsi anche alle subforniture. Nel caso che la Ditta ritenesse che la natura della subfornitura non sia tale da essere gestita con lo stesso Sistema Gestione Qualità del presente contratto, ne dovrà dare evidenza e giustificazione nel Piano di assicurazione qualità.
- d) Tutte le attività afferenti il presente contratto sono soggette ad Assicurazione Qualità Governativa (AQG). Detta attività sarà eseguita in aderenza a quanto prescritto dalla norma NATO AQAP-2070
- e) Per gli ordini di subfornitura dovranno essere redatte apposite clausole che autorizzino l'accesso negli stabilimenti del subfornitore da parte dell'Autorità governativa competente.
- f) L'attività di Assicurazione Qualità Governativa potrà essere eseguita direttamente da personale dell'Amministrazione della Difesa, oppure, nel caso di sub-forniture all'estero, potrà essere delegata ad organizzazioni di Paesi NATO in base allo STANAG 4107, ovvero, in base agli accordi bilaterali esistenti, ad organizzazioni di altri paesi esteri.

2.2 PIANO DELLA QUALITÀ'

Il piano della qualità di cui alla pubblicazione Nato

AQAP 2105 "NATO Requirements for Deliverable Quality Plans" dovrà essere trasmesso, per esame e nulla osta, al RUP/DEC (se nominato) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte della Società della comunicazione comprovante l'avvenuta approvazione del Contratto nei modi di legge.

Il Direttore di Esecuzione dovrà esaminare il "Piano" e, comunicare alla Società il risultato dell'esame (positivo, positivo con riserva, negativo) per il nulla osta entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del "Piano" stesso.

Trascorso tale termine senza che alla Società sia pervenuto il risultato del predetto esame, il "Piano" s'intende validato.

La Società, comunque, non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 1, se non in vigenza del "Piano per la Qualità" validato come sopra. In caso di attività contrattuali effettuate in assenza del "Piano Qualità" validato o in contraddizione con il "Piano" stesso, Navarm potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate.

Qualora la nuova lavorazione o rifabbricazione fosse impossibile o la Società vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

Successivamente, qualora durante l'esecuzione delle attività contrattuali si rendessero necessari ulteriori emendamenti al contenuto del Piano assicurazione qualità, questi, prima di essere attuati, dovranno essere sottoposti all'esame della stazione appaltante per il rilascio del relativo "Nulla Osta". In nessun caso detti emendamenti dovranno comportare variazioni di costo, di prestazione, di funzionalità e di idoneità all'impiego di quanto

previsto dal contratto.

2.3 TEST MEMORANDA

I "Test Memoranda", dovranno essere sottoposti dalla Società all'Ente Committente e alla approvazione del RUP/Direttore di Esecuzione.

In caso di mancata approvazione o di richiesta di integrazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati all'approvazione entro i tempi indicati dal RUP/Direttore di Esecuzione.

Qualora durante l'esecuzione delle verifiche di conformità fosse ritenuto necessario, effettuare ulteriori prove oltre a quelle previste, esse dovranno essere formalizzate mediante ulteriori test memoranda.

2.4 GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE

La Società si impegna a fornire quanto oggetto del presente contratto conformemente a quanto previsto dalle pubblicazioni NATO "Allied Configuration Management Publications" e dalla pubblicazione dello STATO MAGGIORE DELLA MARINA SMM/ISN 51 "Regolamento per la gestione della Configurazione delle Unità Navali della Marina Militare e dei Sistemi ed Apparati su Queste installati".

2.5. CERTIFICATO DI CONFORMITA'

La Società, al termine della *collaudo interno* con esito positivo, dovrà trasmettere al personale incaricato di svolgere il Servizio di Sorveglianza/Assicurazione Qualità Governativa un "Certificato di Conformità" (C.o.C.), redatto secondo il modello previsto dall'annesso B-8 e B-9 all'AQAP 2070, che dichiara di conoscere ed accettare.

Detto attestato deve essere integrato dalla "documentazione riepilogativa" (Test Data report o

rapporti di prova) prevista dal piano della qualità.
Il Responsabile del Servizio di Sorveglianza/Assicurazione Qualità Governativa (G.Q.A.R.) comunicherà alla Società le decisioni della M.M. in merito alle successive azioni da svolgere a carico della Società prima della consegna dei prodotti oggetto di detto contratto.

**ARTICOLO 3 ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI
PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA ED AMBIENTALE -
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 1907/2006 (REACH)**

3.1. La aggiudicataria è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i..

3.2. La Ditta aggiudicataria è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative di cui al punto 1 vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

3.3 Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

a) **una "Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH" dalla quale risulti:**

- di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti,

importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;

- che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che "eventuali subfornitori", abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal "Regolamento REACH";

b) qualora le suddette sostanze superino la quantità di n.1 tonnellata (t)/anno, un **"Attestato di conformità"**, in cui indica il "legale rappresentante" nominato ai fini del programma Reach e fornisce le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;

- peso totale della sostanza;

c) elenco dei **"codici identificativi"** dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative **"schede di sicurezza"**.

3.4. La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.

**ARTICOLO 4 (LEGGE 27 MARZO 1992, N.257 - NORME
RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO)**

La Società, in virtù degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della Legge 27 marzo 1992, n.257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" e successive modifiche, garantisce, e ne darà esplicita dichiarazione, che la fornitura oggetto del presente contratto, comprensiva degli eventuali materiali subappaltati e/o sub-forniti, non contiene amianto.

ALLEGATO 3 - REVISIONE PREZZI

ALLEGATO 4 - DUVRI

ALLEGATO 5 - PATTO DI INTEGRITA'